

# **REPUBBLICA ITALIANA**

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## TRIBUNALE DI BOLOGNA

### SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente

# **SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12629/2019 promossa da:

AZIENDA AGRICOLA TECHNOLO E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA (C.F.

R

Sentenza n. 1342/2020 pubbl. il 02/10/202

RG n. 12629/2019

rappresentante legale pro

domiciliata in Garibaldi 3, presso lo studio che la rappresenta e difende come procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore dep. il 5.12.2019.

### contro

Renza n. 1342/2020 pubbl. il 02/10/2025 RG n. 12629/2013 AZIENDA AGRICOLA TURA iva **Lineary** (c.f.: **Lin** ), in persona del legale rappresentante pro domiciliata in Imola, piazza Gramsci, n. 29, presso lo studio degli avv.ti Casale Michela e Minoccari Marco, che la rappresentano e difendono come da procura allegata alla comparsa di costituzione.

### **OGGETTO**

Opposizione al decreto ingiuntivo R.G. n. 3412/2019 del 20/06/2019.

### **CONCLUSIONI**

Parte opponente, non comparsa all'udienza di precisazione

delle conclusioni del 2.7.2020, ha concluso come da i utile; deve cioè ritenersi aver concluso come in memoria 183 c.p.c. del 7 gennaio 2020, non essendo presente alla udienza di precisazione delle conclusioni; anche in tale memoria del 7 gennaio 2020, essa ribadiva le conclusioni della citazione. Parte opposta ha concluso come da foglio depositato in data 22.6.2020. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo n. 3412/2019 del 20/06/2019, notificato in pari data dall'Azienda Agricola Tuzzialia Marza (di seguito anche solo Azienda Tu ingiungeva all'opponente Azienda Agricola Tura Figli Società Agricola (di seguito anche solo Azienda T pagamento della somma di € 75.154,70, oltre interessi e spese della procedura, in virtù di un contratto di trasferimento di proprietà d'uva (compravendita di uva).

Avverso tale decreto proponeva opposizione l'Azienza Teston, la quale ha la veste sostanziale di convenuto nel presente giudizio, nonché veste formale di attore in opposizione; tale Sentenza n. 1342/2020 pubbl. il 02/10/2020 RG n. 12629/2019

Sentenza n. 1342/2020 pubbl. il 02/10/2020 RG n. 12629/2019
RG n. 12629/2019
parte eccepiva la conclusione di un contratto di permuta di bene presente con bene futuro in forma orale, con il quale la stessa si era impegnata a corrispondere, in cambio del trasferimento dell'uva, future forniture di vino a prezzi di mercato entro il 31.12.19; l'Azienda l' domandava quindi
l'accertamento delle suddette modalità di adempimento e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

In data 13.11.2019 si costituiva l'opposta, chiedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, nonché, nel merito, il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto e in diritto, con conferma del provvedimento opposto, oltre agli interessi moratori.

All'udienza del 6.12.2019, rilevata la non liquidità e la non pronta soluzione dell'opposizione, nonché la controversa natura del contratto stipulato dalle parti, anche alla luce delle imprecise e non chiare allegazioni di queste ultime, non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto; dietro invito del giudice, le parti fornivano chiarimenti sul quadro complessivo della vicenda e venivano infine concessi i termini ex art. 183 c.p.c.



Sentenza n. 1342/2020 pubbl. il 02/10/2028
RG n. 12629/2019
RG n. 12629/2019
Con ordinanza resa fuori udienza ex art. 183, comma 7, c.p.c.

del 27.4.2020, rigettate le istanze istruttorie di parte opposta e
ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata
l'udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 2.7.2020, la causa veniva trattenuta in
decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti
a venti giorni per le conclusionali e venti giorni per le repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e va dunque respinta.

Il materiale probatorio
Si osserva, in via preliminare, che il materiale probatorio agli
atti è idoneo e sufficiente ai fini della decisione su tutte le
domande svolte dalle parti, in considerazione della
documentazione prodotta e delle circostanze, in parte
pacifiche, allegate.

In ogni caso, per quanto le parti non siano riuscite a provare,
nell'ambito del loro onere della prova, la causa sarà decisa
secondo la regola dello stesso onere della prova.

Sulla natura giuridica del rapporto negoziale
intercorso tra le parti e sull'onere della prova

Sentenza n. 1342/2020 pubbl. il 02/10/2020
RG n. 12629/2010
RG n. 12629/2010
L'oggetto del presente procedimento, o'verosia l'accordo
verbale di trasferimento di proprietà di cose individuate solo
nel genere (uva) concluso tra l'Azienda Tutte e l'Azienda
Ttte impone una qualificazione delle pretese delle parti (da
ricondurre sotto l'alveo degli artt. 1470 ss. ovvero 1552 ss. c.c.)
e del relativo regime probatorio, al fine di determinare la
legittimità o meno della pretesa creditoria di pagamento della
somma di denaro pari a euro 75.154,70, posta a fondamento
dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 3412/2019.

L'onus probandi.
Si osserva anzitutto che, in materia di inadempimento
contrattuale, il creditore che agisce per l'adempimento deve
provare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di
scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell'inadempimento (o dell'inesatto adempimento) di
controparte; mentre il convenuto è gravato dall'onere della
prova del fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui
pretesa, così come previsto dall'art. 2697 c.c. (cfr. sul punto la
storica sent. Cass. SS. UU, n.13533/2011).

Sentenza n. 1342/2020 pubbl. il 02/10/202 RG n. 12629/2019

Sentenza n. 1342/2020 pubbl. il 02/10/2020
RG n. 12629/2019
Report. n. 2639/2020 del 02/10/2020
Suddetto riparto dell'onus probandi vale altresi nell'ambito dell'
giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., nonostante
l'apparente inversione della posizione processuale delle parti.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non
introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo
rispetto alla fase monitoria, ma costituisce la (eventuale)
seconda fase del giudizio già pendente e instaurato dal
creditore con il ricorso per decreto ingiuntivo. Attraverso
l'opposizione, il debitore ingiunto instaura, infatti, un giudizio
c.d. a "contraddittorio differito", con tutte le garanzia
dell'ordinario giudizio di cognizione e le relative norme di
distribuzione dell'onere probatorio.

Alla luce di ciò, nel caso in esame, il criterio di ripartizione
(essenzialmente processuale) può essere così brevemente
sintetizzato: l'Azienda Tumania in qualità di creditriceopposta, ha l'onere di provare esclusivamente il titolo
negoziale (e l'esigibilità della prestazione) e di allegare
l'inesattezza dell'adempimento della controparte, mentre
spetta all'Azienda Tamania la prova dei fatti ex art. 2697 c.c. (in



Sentenza n. 1342/2020 pubbl. il 02/10/2028
RG n. 12629/2019
applicazione del principio di riferibilità o di vicinanza della
prova).

\*\*La natura giuridica dell'accordo.\*\*

Orbene, dagli atti prodotti in giudizio e dalle circostanze, in parte pacifiche, riportate negli atti difensivi, è emerso che
l'accordo verbale di cui trattasi è stato concluso nel settembre
2017 e ha ad oggetto il passaggio di proprietà (e la successiva consegna) di una fornitura di uva bianca in favore dell'Azienda

Testori, del valore complessivo pari a euro 101.756,80.

Nelle date del 4.9.2017 e 26.9.2017, il creditore ha consegnato
la merce, così come confermato anche dalla controparte e dai documenti prodotti.

L'oggetto della presente controversia non riguarda dunque né
l'esistenza del negozio, né la prestazione del creditore, bensì esclusivamente le modalità di adempimento della controprestazione da parte dell'Azienda Testori, sulle quali le parti hanno prospettazioni diametralmente opposte. Da tale controprestazione, deriva evidentemente una diversa qualifica del contratto iniziale.

\*\*Pagma 8 di 22\*\*

\*\*Pagma 8 di 22\*\*

Sentenza n. 1342/2020 pubbl. il 02/10/2020
RG n. 12629/2019
Repert. n. 2639/2020 del 02/10/2020
Secondo parte opponente, la pretesa dell'ingiungente sarebbe
infondata sotto un duplice profilo: l'oggetto della prestazione
dovuta e l'esigibilità della stessa. L'originario accordo, infatti,
prevedeva che la fornitura di uva sarebbe dovuta essere
saldata in compensazione con la fornitura di vino nel corso
dell'anno 2018/2019, a prezzo medio di mercato; si tratterebbe
dunque di un contratto di permuta di cosa presente con cosa
futura concluso in forma verbale, con conseguente infondatezza
della pretesa creditoria, così come cristallizzata nel decreto
ingiuntivo opposto; inoltre, il termine finale era fissato al
31.12.2019. L'Azienda Tu opposta, invece, ha ribadito
la natura di contratto di compravendita dell'accordo del settembre
2017 (e di obbligazione pecuniaria della controprestazione di
parte opponente).

Al fine di stabilire quale sia l'esatta modalità di adempimento
dell'obbligazione negoziale - e quale il contratto che ha
legato le parti - è necessario accertare in base a quale
tittolo la stessa sia dovuta.

L'accordo intercorso tra le parti, come premesso, è stato
validamente concluso in forma orale.

Sentenza n. 1342/2020 pubbl. il 02/10/2020
RG n. 12629/2019
Repert. n. 2639/2020 del 02/10/2020
Unique basarsi sulle asserite (e contrapposte) dichiarazioni
negoziali, ma sulla ricostruzione del complessivo
comportamento di entrambe le aziende, così come allegato e
provato nel presente procedimento.

Dal punto di vista prettamente processuale, si dà atto
anzitutto che parte opposta ha dato prova dell'esistenza di un
titolo idoneo a fondare la sua pretesa creditoria, nonché il
valore della stessa: l'Azienda non ha contestato né l'an
né il quantum del suo debito risultante dalle fatture allegate.

L'azienda Tu inoltre, al fine di dimostrare che si tratti
in realtà di un contratto di rendita, ha valorizzato due
circostanze: l'esistenza di una pregressa relazione commerciale
tra le stesse parti regolata con un contratto ex art. 1470 c.c. e il
contenuto dei solleciti.

Quanto al primo dato, risulta versato in atti un contratto di
compravendita di uva stipulato poco tempo prima (in data
23.8.2017), il cui esatto adempimento è stato riconosciuto da
entrambe le parti (efr. doc. 2 fasc. opponente). Per quanto qui
di interesse, si rileva che il predetto accordo prevedeva le

Sentenza n. 1342/2020 pubbl. il 02/10/2028
RG n. 12629/2019
RG n. 12629/20

Sentenza n. 1342/2020 pubbl. il 02/10/202 RG n. 12629/2019

Sentenza n. 1342/2020 pubbl. il 02/10/2020
RG n. 12629/2019
Report. n. 2639/2020 del 02/10/2020
Parte opposta produce altresì una mail avente ad oggetto un sostanziale riconoscimento del debito da parte del debitore del seguente tenore: "siamo comunque consapevoli dell'importo che Vi dobbiamo". Subito dopo è allegato il certificato di invio del messaggio "RE: Il SOLLECITO DI PAGAMENTO" da parte dell'indirizzo PEC riferibile all'Azienda Agricola "Illa parte dell'indirizzo PEC riferibile all'Azienda Agricola "Illa procedimento, sono sorti alcuni dubbi relativamente alla riconducibilità del testo all'Azienda "Illa poiché la mail prodotta non risulta essere quella originariamente ricevuta ed è firmata dall'opponente (oltre che inviata dalla sua casella di posta). Vi è anche una seconda mail di risposta al secondo sollecito che presenta le medesime criticità in cui si legge "in merito al Vostro sollecito il Sig. Tami si accorderà direttamente con il Sig. Tumi il accorderà direttamente con il sig. Tumi il



Sentenza n. 1342/2020 pubbl. il 02/10/2020
RG n. 12629/2019
Repert n. 2639/2020 del 02/10/2020
dunque risulta inviata dalla sua casella e fi e la sua firma in
fondo al testo.

L'Azienda T ha invece negato che si tratti di un suo
messaggio (efr. mem. ex art, 183, comma 6, n.1).

Sul punto si osserva quanto segue.

La riconducibilità o meno del contenuto del riconoscimento del
debito da parte dell'Azienda T non risulta dirimente nel
caso in esame.

Come premesso, l'esistenza di una controprestazione
dell'importo di euro 101.756,80 (poi divenuto 75.154,70, come
si vedrà a breve) non è mai stata contestata da parte
opponente. Ne consegue che il riconoscimento della debenza di
un determinato importo poco aggiunge rispetto alla
qualificazione giuridica del contratto intercorso tra le parti.

Quello che invece rileva è il comportamento tenuto
dall'Azienda T rispetto ai solleciti. Non risulta infatti che
vi sia stata contestazione alcuna rispetto agli stessi, i quali
contengono l'espressa indicazione dell'importo dovuto e
soprattutto delle coordinate bancarie del creditore. Per ben
quattro volte è stato richiesto un pagamento in denaro in via

Sentenza n. 1342/2020 pubbl. il 02/10/2020
RG n. 12629/2019
Report. n. 2639/2020 del 02/10/2020
stragiudiziale e non risulta da alcun documento o allegazione
che il debitore abbia sollevato delle riserve in relazione alla
chiara richiesta di adempimento di una obbligazione di natura
pecuniaria. L'eccezione di debenza di una res diversa dal
denaro risulta essere stata formulata per la prima volta in
giudizio.
Gli elementi emersi sino ad ora, dunque, depongono per la
qualificazione dell'accordo come vendita.
Si tratta di elementi estremamente significativi, sotto il prisma
dell'articolo 1362, comma secondo, c.c.
L'Azienda Timini invece, a riprova del fatto che l'accordo
originario fosse una permuta e non una vendita, ha prodotto il
documento con il quale sono state compensate contabilmente
due fatture emesse dall'Azienda Tumini de nn. 13 e 14,
riconducibili all'accordo del settembre 2017), del valore
complessivo di curo 26.602,10, con due fatture dell'Azienda
Timini del medesimo importo e aventi ad oggetto una
fornitura di vino; con conseguente diminuzione dell'importo
del debito, pari a euro 75.154,70.

Sentenza n. 1342/2020 pubbl. il 02/10/2020 RG n. 12629/2019
RG n. 12629/2019
Si osserva anzitutto che suddetto documento e datato
22.1.2018, ma in realtà le due fatture compensate dell'Azienda
Testori sono del 31.12.2018 e i numeri di riferimento dei
documenti di trasporto del vino (MVV) sono: 81282/8 del
26.11.2018 e 81283/8 del 27.11.2018.

Ne consegue che la consegna del vino in compensazione è stata
effettuata nel novembre 2018.

Suddetta prova di natura documentale appare tuttavia non
univoca e non da sola idonea a confutare quanto emerso dagli
elementi valorizzati dal creditore.

L'accettazione del pagamento attraverso al fornitura di vino
deve necessariamente essere contestualizzata all'interno della
intera vicenda esecutiva del negozio de quo: non può non
rilevarsi, infatti, che la stessa sia avvenuta più di un anno dopo
dall'accordo verbale e dopo quattro solleciti; solleciti che erano
solleciti al pagamento di danaro e non alla consegna del vino,
presunto contro-capo della permuta.

Sul punto, parte opposta ha dichiarato di aver acquistato un
determinato quantitativo di vino per la somma di € 26.602,10,
con compensazione della corrispondente somma ancora

Sentenza n. 1342/2020 pubbl. il 02/10/2020 RG n. 12629/2019
RG n. 12629/2019
dovuta, al solo fine di andare incontro alle 2639/2020 del 02/10/2020
dovuta, al solo fine di andare incontro alle 2639/2020 del 02/10/2020
economiche della Azienda Territoria di consegue che, sebbene il documento provi chiaramente la parziale estinzione del credito originario mediante trasferimento di proprietà di un bene, non è chiaro se suddetta forma di pagamento sia qualificabile come datio in solutum o adempimento della prestazione così come dedotta nell'accordo del settembre 2017.
Com'è noto, infatti, il creditore, per le ragioni più varie, può accettare la sostituzione della prestazione pecuniaria originaria con una di natura diversa, senza tuttavia incidere in alcun modo sul titolo in base al quale la stessa sia dovuta, ai sensi dell'art. 1197 c.c.. La prestazione in luogo dell'adempimento, infatti, è un contratto solutorio diverso e successivo che può avere ad oggetto anche solo una parte del valore originario della prestazione.

Più concretamente, dunque, per l'esistenza del contratto di vendita è sufficiente l'accordo sulla cosa e sul prezzo, ma una volta intervenuto tale accordo, la modifica del prezzo di vendita non comporta un mutamento essenziale del contratto.

Sentenza n. 1342/2020 pubbl. il 02/10/2020
RG n. 12629/2019
Per cui si ha contratto di compravendita anche quando le parti.

sostituiscano al prezzo una cosa da dare "in solutum", tanto
che, in caso di inadempienza del negozio solutorio, il venditore
può domandare il residuo prezzo originario.

Ne consegue che il contenuto del documento prodotto da parte
opponente non è di per se solo idoneo a provare la natura di
permuta dell'accordo intervenuto le parti, nemmeno sotto il
profilo dell'articolo 1362 cit.; infatti, tale evento (cessione di
vino) ben può essere o una vendita di vino (con compensazione
dei due prezzi) o una datio in solutum. Non contraddice cioè la
circostanza che, in precedenza, vi fu una vendita. Ciò
soprattutto alla luce di tutti gli altri indici emersi in corso di
causa che invece depongono per la qualificazione dello stesso
come vendita (precedente rapporto di vendita, mancata
contestazione richiesta di pagamento somma di denaro,
compensazione dopo un anno dalla conclusione del contratto e
quattro solleciti).

Va infine rilevato quanto segue.

Sentenza n. 1342/2020 pubbl. il 02/10/202 RG n. 12629/2019

Sentenza n. 1342/2020 pubbl. il 02/10/2020
RG n. 12629/2019
Report. n. 2639/2020 del 02/10/2020
Nel caso di specie, si è in presenza di due allegazioni diverse, di fattispecie entrambe costitutive (uno dice: vendita; l'altro dice: permuta).

Per le ragioni che precedono, ritiene questo giudice, secondo la regola del "più probabile che non", che si sia trattato di una vendita.

Tuttavia, va altresì rilevato che, quando le parti invocano due fattispecie costitutive, una delle quali più semplice ed altra più complessa, poiché implica un quid pluris nel sinallagma negoziale, spetta a questa ultima provare la fattispecie più complessa.

Nel caso di specie, non è controverso che uno dei corni del sinallagma fosse un dare, cioè dare uva. In mancanza di ulteriori specificazioni, operano tutte le regole dispositive del semplice contratto è da ritenersi vendita. Infatti, le regole dispositive del semplice contratto in cui si dà una cosa, vede come controprestazione, determinata in via dispositiva (1474 c.c.).

Pertanto, poiché vi è accordo che la parte opposta desse uva, quanto meno è provato un contratto di vendita (il prezzo è ricavabile anche dalle norme di legge). La parte oggi



Sentenza n. 1342/2020 pubbl. il 02/10/2028
RG n. 12629/2019
Opponente invoca una fattispecie che è più complessa; allema
cioè che la controprestazione pattuita fu diversa da quella che,
mancando altre specificazioni, opera in via dispositiva (cioè il
prezzo, determinabile ai sensi dell'articolo 1474 c.c.). In breve:
la permuta è fattispecie maggiormente complessa della
vendita, aggiungendovi infatti un quid pluris, che è appunto
l'altra res permutata (nel caso, il vino).

Non solo vari elementi suggeriscono che le parti vollero proprio
una vendita; in ogni caso, l'onere della prova di tale pattuizione
maggiormente complessa sarebbe stato in capo a parte opponente;
tale prova è mancata.

L'esigibilità della prestazione.

Relativamente, infine, all'esigibilità della prestazione, si rileva
che – non essendo stata data la prova dell'esistenza di una
determinazione comune delle parti – è applicabile la regola
"quod sine die debetur statim debetur" prevista dall'art. 1183
c.c.: "se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve
essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente".

Di conseguenza, l'Azienda Tuma poteva chiedere il
pagamento del prezzo sin da subito.

Sentenza n. 1342/2020 pubbl. il 02/10/2020
RG n. 12629/2019
RG n. 12629/2019
Conclusivamente, dunque, alla luce di quanto emerso nel presente procedimento, il negozio concluso tra le parti deve essere qualificato come contratto di vendita ex artt. 1378 e

1470 c.c., con conseguente fondatezza della richiesta di pagamento della somma di euro 75.154,70 da parte dell'Azienda Turana quale prezzo per il trasferimento della proprietà del carico di uva.

Non vi è contestazione sul prezzo di tale vendita (parte opponente, a parità di valore, sostiene infatti solo che il controvalore, tuttavia non contestato, era da "pagare" in vino).

Sulle spese

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art.

91 c.p.c., pertanto devono essere rifuse in favore della parte opposta nella misura liquidata direttamente in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a Euro 260.000,00, tenendo conto del valore di causa, dell'istruttoria di natura meramente documentale e dell'attività difensiva svolta. Il che comporta valori inferiori leggermente alla media.

Sentenza n. 1342/2020 pubbl. il 02/10/2020 RG n. 12629/201 P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio parti/nella contumacia delle convenute, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- 1. **RIGETTA** l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna n. 3412/2019 e, per l'effetto, conferma il decreto opposto in ogni sua parte: capitale, quale ivi indicato, interessi quali ivi previsti, spese del monitorio quali ivi liquidate.
- 2. **LO DICHIARA** esecutivo in ogni sua parte.
- RG n. 12629/2019
  Repert. n. 2639/2020 del 02/10/2029
  posizione monocratica,
  contraddittorio delle
  , ogni diversa domanda,
  rso il decreto ingiuntivo
  e, per l'effetto, conferma
  rte: capitale, quale ivi
  pese del monitorio quali

  arte.

  mento delle spese di lite
  rgiungono a quelle del
  o in Euro 12.000,00 per
  ri per cento della somma
  IVA e Cassa come per

  Tribunale alla via
  mbre duemilaventi. 3. CONDANNA l'Azienda Tambailal pagamento delle spese di lite della fase di opposizione, che si aggiungono a quelle del monitorio; spese di lite che si liquidano in Euro 12.000,00 per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede. Infine IVA e Cassa come per legge.

Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero 1, oggi quattordici settembre duemilaventi.

